

Comune di Carezzano

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 13	

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione modifica art. 72 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

L'anno duemiladue addì dodici del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Gianfranco Dr. Bellingeri	P
Domenico Balostro	P
Ugo Semino	P
Loredana Sterpi	P
Carlo Ceva	P
Roberto Salio	P
Luciano Cristoforone	P
Leonardo Pernigotti	P
Paolo Mandirola	P
Roberto Scafidi	P
Enrico Mobiglia	P
Bruno Ragni	P
Giovanni La Rosa	P

Totale presenti: 13

Totale assenti: //

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Canegallo Dr. Carlo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Gianfranco Bellingeri nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

<u>T.U. n. 267/2000</u>	
Regolarità tecnica Favorevole	Regolarità Contabile Favorevole
Il Responsabile del Servizio	* Il Responsabile del Serv. Finanziario

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera consiliare n. 5 del 21.05.1977 con la quale è stato approvato il Regolamento di polizia mortuaria;

Ritenuto di modificare l'art. 72 relativamente alla parte riguarda la concessione dei loculi cimiteriali e la possibilità da parte dei concessionari di ottenere un rimborso in caso di retrocessione dei loculi;

Visto il nuovo testo dell'art. 72 allegato alla presente sotto la lettera "A";

Visto il T.U. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso da responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnico - contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di modificare il regolamento di polizia mortuaria sostituendo il vigente art. 72 con il seguente nuovo art. 72 allegato sotto la lettera "A".

MODIFICHE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

L'art. 72 viene così modificato:

ART: 72

Le nicchie e i loculi sono capaci di un solo feretro.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

I loculi possono essere concessi anche alle persone non residenti che abbiano il coniuge seppellito nel cimitero.

E' consentita previa deliberazione della G.C. la retrocessione al Comune di concessione di area o loculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro i due anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione, mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso.

Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita solo se non ancora utilizzato dall'avente diritto. In questo caso il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione se questa avviene entro i due anni dalla data di concessione. rimborserà invece il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso.

I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

